

AVVISO SULLE MODALITA' E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

(Art. 24, comma 3, del Regolamento assembleare ed elettorale)

Nomina dei componenti alle Cariche Sociali

L'assemblea ordinaria dei soci è prevista in data 30 aprile 2026 in prima convocazione ed occorrendo in data 16 maggio 2026 in seconda convocazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera d), del Regolamento assembleare ed elettorale, le candidature devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e, pertanto, la presentazione delle candidature è ammessa esclusivamente entro il giorno 1° marzo 2026.

Art. 24, comma 3, del Regolamento assembleare ed elettorale: “almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale, e nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione”.

MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Le modalità e tempistiche per la candidatura alle Cariche Sociali sono disciplinate nel Regolamento assembleare ed elettorale della Banca, in particolare agli articoli da 24 a 26.

Il suddetto Regolamento, alla cui integrale lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca.

Si riepilogano di seguito alcuni aspetti di maggior rilievo:

- Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti;
- Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 3 (tre) o 5 (cinque) persone, diverse dai consiglieri, scelti tra il personale della Società e/o tra soggetti in possesso di caratteristiche ed esperienze ritenute adeguate rispetto al ruolo. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né sostenere alcuna candidatura. I componenti della commissione elettorale nominano al loro interno un Presidente e un Segretario. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature individuali che possono essere presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione;

- b) da un numero minimo di 150 (centocinquanta) soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione.

A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) ogni socio potrà sottoscrivere un numero di candidature individuali pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- c) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- d) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione);
- e) le firme dei soci sostenitori di cui all'art. 26.1 lett. b) devono essere autenticate da parte dei soggetti elencati all'art. 5.2. del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Qualora il numero di candidati complessivo fosse inferiore al numero di esponenti da eleggere, fino alla data dell'affissione dell'elenco delle candidature il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione alla Capogruppo, può presentare ulteriori candidature fino al raggiungimento di un numero di candidature pari al numero di esponenti da eleggere.

Non sono ammesse candidature individuali presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- ✚ l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti e criteri di idoneità prescritti dalla legge e dallo statuto sociale;
- ✚ l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- ✚ l'impegno, in caso di elezione, ad adempire i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, ivi incluso
- ✚ l'obbligo di formazione permanente;
- ✚ il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- ✚ curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- ✚ copia del documento d'identità in corso di validità;
- ✚ certificato del casellario giudiziale;
- ✚ certificato dei carichi pendenti.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il cui accertamento compete alla commissione elettorale, sono considerate come non presentate con delibera del consiglio di amministrazione.

Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il Presidente del consiglio di amministrazione, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 25 del Regolamento Assembleare ed Elettorale da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato

un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, i candidati devono essere soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.5. del Regolamento Assembleare ed Elettorale. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica ai candidati ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, escludendo i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli, entro il termine di sette giorni dalla sopracitata comunicazione, con eventuali ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di sette giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica. Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, i candidati non siano comunque soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la candidatura si considererà come non presentata.

L'elenco di tutte le candidature ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo.


COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 29, comma 1, del Regolamento assembleare ed elettorale: "Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali – quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo."

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il numero effettivo di consiglieri debba considerarsi il più coerente e congruo rispetto: alle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alla dimensione, alla complessità ed alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca; all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti; all'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.

L'art. 34.1 dello Statuto Sociale prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da 5 a 13 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci, previa determinazione del loro numero.

A riguardo, in aderenza allo statuto sociale ed al Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate approvato dalla Capogruppo – ove è previsto che il numero effettivo dei componenti sia determinato sulla base di un driver dimensionale dato dal totale attivo riferito al bilancio relativo all'esercizio approvato dall'Assemblea dei soci l'anno antecedente a quello del rinnovo del Consiglio di Amministrazione - si ritiene ottimale un numero di nove componenti del Consiglio di Amministrazione.



In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno degli eventuali comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati e che operino con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di formalizzare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per gli Espiatori.

Competenza e Professionalità	I componenti devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca.
Onorabilità	I componenti devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non assumere comportamenti che, pur non integrando fatti specie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.
Correttezza	I componenti devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
Incompatibilità interlocking (c.d.)	I titolari di cariche in organi di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, dovranno assumere sin dall'accettazione della candidatura l'impegno a rinunciare alle suddette cariche contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.
Indipendenza di giudizio - Conflitti di interesse	I componenti devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti, ossia agire con indipendenza di giudizio, che non deve essere compromessa da eventuali conflitti di interesse di natura professionale e/o finanziaria, effettivi o potenziali, che possano ostacolare la capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera indipendente e oggettiva.

Disponibilità di tempo	I componenti devono essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, che agli altri loro incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali.
Rappresentatività base sociale e territori di riferimento	Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del consiglio di amministrazione deve tendere al perseguitamento di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali.
Equilibrio tra i generi e diversità	La composizione del consiglio di amministrazione deve tendere ad una diversità di genere e diversificazione in termini di esperienze professionali e di fasce di età dei consiglieri.
Indipendenza	La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, ai sensi dell'art. 34.5 dello statuto sociale, costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.
Formazione	In linea con le raccomandazioni di Vigilanza circa la necessità per le banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Aziendali, gli amministratori si impegnano ad adempiere all'obbligo di formazione permanente.